

## DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI

Premesso che:

- L'Amministrazione intende affidare servizi tecnici specialistici inerenti la sicurezza antincendio;
- Il Professionista dichiara di possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;
- Costituiscono parte integrante del presente disciplinare gli atti dell'affidamento.

Tanto premesso, tra le parti:

- il Comune di San Donato Milanese, rappresentato dal Dirigente Area Servizi Tecnici e del Territorio, Ing. Domenico Martini, di seguito denominato Amministrazione o Comune;
- ing. Enrico Molinaro, C.F. MLN NRC 66L15 B709U, P.IVA 11224590155, domiciliato in MILANO alla via LAMPUGNANO n. 175 ed iscritto all'Ordine/Collegio dei/degli INGEGNERI della Provincia di MILANO al n. A17387, di seguito denominato Professionista o Collaudatore:

L'anno 2026, il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

### ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'amministrazione conferisce l'incarico per lo svolgimento delle attività di servizi specialistici in materia di prevenzione incendi, assistenza tecnica alla Direzione Lavori, verifica certificazioni ai fini antincendio delle ditte, partecipazione ai sopralluoghi e incontri tecnici, predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 D.P.R. n. 151/2011) e sottoscrizione della Asseverazione ai fini della Sicurezza antincendio in veste di professionista abilitato per le attività di Autorimessa 75.C e Gruppo elettrogeno 49.A.

### ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'incarico dovrà essere svolto personalmente dal Professionista incaricato ovvero con propri collaboratori sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni impartite dal RUP.

### ART. 4 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista garantisce la corretta esecuzione dell'incarico, il rispetto dei termini concordati, la riservatezza delle informazioni e la consegna di tutta la documentazione tecnica in formato digitale; sarà inoltre cura del Professionista stabilire il giorno o i giorni per effettuare i rilievi.

### ART. 5 – LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO – INCOMPATIBILITA'

Il Professionista è obbligato all'osservanza:

....

Il Professionista, con la firma del presente disciplinare:

- dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione e/o impedimento previste dagli art. 38 e 141 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché degli art. 216 e 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- è obbligato altresì all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, egli è obbligato all'osservanza della Legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia, correlata all'oggetto dell'incarico;

#### ART. 6 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

Il Professionista è tenuto a presentare gli elaborati entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Professionista, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, il Comune, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Le penali non escludono il contraente dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

#### ART. 7 – ONORARI

L'importo totale dell'onorario ammonta ad € 4,000,00 (quattromila), così suddiviso:

- L'importo del servizio di consulenza specialistica in materia di prevenzione incendi, assistenza tecnica alla Direzione Lavori, verifica certificazioni ai fini antincendio delle ditte, partecipazione ai sopralluoghi e incontri tecnici, è pari al 37,5% dell'onorario.
- L'importo del servizio di predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 D.P.R. n. 151/2011) e sottoscrizione della Asseverazione ai fini della Sicurezza antincendio in veste di professionista abilitato per le attività di Autorimessa 75.C e Gruppo elettrogeno 49.A. è pari al 62,5% dell'onorario.

I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile. Il Professionista rinuncia, con la firma del presente atto, a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Professionista dichiara di avvalersi del seguente conto corrente dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari, a qualsiasi titolo interessati ai servizi tecnici di che trattasi, effettuati dal Comune di San Donato Milanese

- Conto Corrente Bancario Acceso presso la Banca BPER intestato a  
STUDIO MOLINARO ENRICO  
VIA LAMPUGNANO 175  
20151 MILANO MI  
IBAN IT 09 I 05387 01627 000049051410  
BIC BPMOIT22 XXXn.  
NUMERO 000049051410  
PRESSO MILANO CO L CORSO LODI,  
Via S. Gerolamo Emiliani, 1, 20135 Milano MI

#### ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le competenze relative all'importo forfettario di cui al art. 7 verranno liquidate con le modalità seguenti:

- 30% alla conferma d'ordine;
- 70% alla consegna della SCIA;

Le prestazioni del professionista vengono liquidate su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso di interruzione dell'incarico da parte del Professionista, in assenza della certificazione di cui al punto precedente, possono essere riconosciute esclusivamente le spese sostenute e regolarmente documentate salvo rivalsa dell'Amministrazione per danni provocati.

#### ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Sono a carico del Collaudatore le eventuali spese di bollo, imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

#### ART. 10 – RESPONSABILITA'

Il Professionista ha prodotto copia dell'assicurazione conforme all'art. 269 commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza stipulata presso ARCH INSURANCE NUMERO PI-052407266F;

Il Professionista solleva comunque il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

#### ART. 11 – DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA

Per quanto riguarda l'incarico affidato, il Professionista elegge domicilio presso il proprio Studio.

Per ogni comunicazione inerente il presente incarico, il professionista indica i seguenti recapiti: via LAMPUGNANO 175 CAP 20151 CITTA' MILANO tel. 0240910471 cell. 335 256 555. Mail e.molinaro@arcing.it PEC enrico.molinaro@ingpec.eu

#### ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli e/o qualora contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### ART. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano, con esclusione della competenza arbitrale.

#### ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Sono a carico del Professionista le spese relative alla stipula del presente contratto, in caso d'uso, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Donato Milanese, li \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

\_\_\_\_\_

IL PROFESSIONISTA

*Dott. Ing. Enrico Molinaro*



Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile il concessionario dichiara, inoltre, di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: ART. 1 – PREMESSE, ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO, ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO, ART. 5 – LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO – INCOMPATIBILITA', ART. 6 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ, ART. 7 – ONORARI, ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO, ART. 9 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL PROFESSIONISTA, ART. 10 – RESPONSABILITA', ART. 11 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA, ART. 12 – DOMICILIO DEL PROFESSIONISTA, ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ART. 14 – CONTROVERSIE, ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

---

IL PROFESSIONISTA

***Dott. Ing. Enrico Molinaro***

